



Roma, 1 ottobre 2004

All'ANICA - Unitec
all'ALIED
alla Ed. Associati
alle Imprese di Doppiaggio
alle Società di Distribuzione
all'Univideo
alle Emittenti TV
alle OOSL
al Cnel
all'Enpals
al MLPS
alla SIAE
ai Soci

(Circ. n. 4 / 04) Adeguamenti economici; normativa Enpals; Cessione diritti e tavolo Committenza

Adeguamenti economici

Si ricorda che a partire dal 1 ottobre 2004 entrano in vigore gli adeguamenti economici previsti dal Contratto Nazionale del Doppiaggio; qui di seguito la tabella con i nuovi minimi contrattuali per gli Autori dell'adattamento dei dialoghi:

COMPENSI MINIMI *

Tabella «D»: Adattatori dei Dialoghi		
Adattatori dei dialoghi: compenso per rullo (per la durata convenzionale di 10 minuti o frazione, su ogni tipo di supporto)	dal 1 / 10 / 2004	Sottotitoli
a) Opere uniche: lungometraggi, TV movie, sceneggiati, filmati di repertorio e/o montaggio, miniserie, film home video, opere multimediali a sinc, cortometraggi, trailers	229	115
b) Seriali: telefilm, sit-com, telefilm home-video, documentari a sinc	212	106
c) Soap-opera, telenovelas, cartoni animati	167	83
d) documentari in oversound	80	40

* : le cifre, in Euro, sono arrotondate

Normativa Enpals

Si ricorda che, in base all'art.43 della finanziaria 2003, dal 1° gennaio la quota previdenziale a carico dei lavoratori dello spettacolo è scesa dal 10,10 all'8,89 per cento.

Di conseguenza è entrata in vigore la norma prevista dalla legge n.438 del 14/11/92 che prevede un punto percentuale aggiuntivo di solidarietà a carico dei lavoratori che abbiano quote contributive inferiori al 10 per cento.

Pertanto per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'Enpals successivamente al 31/12/95 l'aliquota si applica sulla parte di retribuzione eccedente, per il 2004, l'importo di € 37.883 e fino a € 82.401.

Mentre per i lavoratori già iscritti alla data del 31/12/95, l'aliquota dell'1 per cento si applica, per il 2004, sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente l'importo di € 121,42.



Cessione diritti e tavolo Committenza

Si ricorda che il dialoghista deve sottoscrivere il contratto individuale con l'impresa prima dello svolgimento della prestazione, e comunque al momento della consegna del materiale (copia originale, copia in pellicola o supporto video magnetico** dell'opera da adattare). (Art. 2 del Ccnl)
Il contratto individuale (vedi allegato), redatto in duplice copia originale dall'impresa, deve essere sottoscritto dal legale rappresentante della società e consegnato all'interessato, che ne firma una copia per accettazione.

Tale contratto è relativo esclusivamente alla prestazione professionale e non può comprendere il diritto d'autore, che non può essere ceduto in alcuna forma alla struttura di servizio incaricata del doppiaggio dell'opera, né tantomeno a singole persone. Tale cessione infatti – che comunque non può comprendere i diritti irrinunciabili amministrati dalla SIAE, stabiliti dalla legge n. 633/41 - va effettuata con scrittura separata tra l'autore e il titolare dei diritti di utilizzazione (scrittura che va ancora concordata con la committenza) e va sottoscritta esclusivamente all'atto del pagamento dei compensi da parte dell'impresa, come fissato dal CCNL del doppiaggio.

Si coglie quindi l'occasione per sollecitare nuovamente la Committenza a concordare un calendario di incontri con le rappresentanze Sindacali al fine di – come già ribadito – porre in essere rapporti commerciali consapevoli e rispettosi della normativa vigente, e quindi impostati sulla correttezza, sulla trasparenza e sulla ricerca della qualità e della valorizzazione artistica.

Il Consiglio Direttivo

** : Si raccomanda a questo proposito alle Imprese l'utilizzo di supporti VHS di qualità, al fine di non pregiudicare la lavorazione.